

AVV. SIMONA MANCA
Patrocinante in Cassazione
Piazza Municipio n. 6
73019 Trepuzzi (Le) tel./fax 0832/1815193-4
PEC: manca.simona@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 409 C.P.C.

PER: **INDENNITATE ANGELA** (C.F. NDNNGL66L61F970R), nata a Novoli (Le) il 21.07.1966, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'originale del presente ricorso, dall'Avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/756537 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it), elettivamente domiciliata in Piacenza presso lo studio dell'avv. Daniele Pezza sito in via S. Eufemia 21 (pezza.daniele@ordineavvocatipc.it).

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna alla Via G. Reni n. 4.

PER

Ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente, all'assegnazione, nell'ambito della fase C della procedura di mobilità degli insegnanti di posto comune della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, all'Ambito 0001 di Bari, in luogo di quello assegnato (Emilia Romagna 0014), previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. nn. 241 e 244 dell'08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato l'08.04.2016, i provvedimenti degli Ambiti

Territoriali Provinciali che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase C della Scuola Primaria disposti dal MIUR.

FATTI

La signora Indennitate è insegnante di ruolo di Scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica a.s. 2015/2016 nella fase C del piano straordinario del 2015 previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Entrata in ruolo l'anno scorso con lo scorrimento della Graduatoria ad Esaurimento degli insegnanti della Scuola primaria, quest'anno la ricorrente ha partecipato alla mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE (art. 1 comma 108 della Legge n. 107/2015).

Nella domanda (**allegato n. 1**), la ricorrente ha dichiarato e documentato – tra le altre cose - gli anni di pre-ruolo e le esigenze di famiglia.

La Indennitate, inoltre, dovendolo fare, ha indicato il solo **posto comune** quale tipo di posto da considerare ai fini del trasferimento.

Ella ha, quindi, indicato le preferenze territoriali riportando in primo luogo gli Ambiti della regione Puglia 0017, 0011, 0001, 0021 e 0010 e le province di Lecce, Brindisi, Bari, Taranto e Foggia in quanto più vicine alla propria residenza.

A seguito della domanda di trasferimento le è stato notificato il tabulato (**allegato n. 2**) con il punteggio riconosciutole: in tale occasione ella ha potuto verificare che l'amministrazione scolastica le ha correttamente attribuito 12 punti e, pertanto, legittimamente si aspettava di poter essere trasferita in uno degli ambiti di cui alle prime preferenze.

Ed invece il sistema assurdo costruito dal MIUR, ormai oggetto delle cronache quotidiane, il famoso algoritmo che non ha funzionato, ha fatto sì che la Indennitate fosse trasferita nell'ambito Piacenza 0014 (**allegato n. 3**) in luogo degli ambiti territoriali della regione Puglia dove sono stati trasferiti su posto comune insegnanti con minore punteggio rispetto a lei, come si evince dai bollettini dei trasferimenti di Scuola Primaria pubblicati dal MIUR (**allegato n. 4**).

Da questi bollettini è infatti possibile rilevare che un cospicuo numero di posti – nella provincia di Bari - è stato attribuito a docenti con punteggio anche notevolmente inferiore a quello della ricorrente.

In modo particolare, per quanto riguarda la posizione della Indennitate, ella sarebbe dovuta essere assegnata all'Ambito 0001 di Bari per il quale la istante aveva formulato le prime opzioni di scelta, poiché in detto ambito sono stati trasferiti ben **12 docenti** su “posto comune” con punteggio inferiore e senza diritto di precedenza. Addirittura ben **3 docenti** (**BUFANO CARMELA, DI FONZO FRANCESCA, LARAGIONE MARIA**) sono stati trasferiti in detto ambito pur avendo punteggio pari a 0!

Ciò – si ribadisce – è avvenuto sicuramente a causa di un errore del sistema, probabilmente del *software* o, del programma; ma una cosa è certa, di quest'errore non possono pagare un prezzo così alto insegnanti precari da decine di anni nella scuola.

La docente è perciò costretta a presentare ricorso *ex art.* 409 c.p.c. per il riconoscimento dei suoi diritti e a richiedere l'adozione di un provvedimento che le consenta di insegnare nell'ambito che le spetta in virtù del punteggio e dei titoli posseduti.

DIRITTO

Preliminarmente, non appare superfluo un breve *excursus* del quadro normativo che regola i movimenti dei docenti per l'a.s. 2016/2017.

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dall'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 e dal C.C.N.I. sulla mobilità siglato l'08.04.2016, e trova le sue norme base nella Legge n. 107/2015 art. 1 comma 108 (cd. "Buona Scuola").

Tale impianto normativo riguarda sia i docenti di ruolo assunti antecedentemente al piano straordinario del 2015, sia quelli assunti con detto piano, al fine di ottenere l'ambito territoriale di titolarità.

Con la Legge n. 107/2015 il legislatore ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, stabilendo che ad esso vi avrebbero preso parte, innanzitutto, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, quelli assunti con il piano

straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016.

La riforma della "Buona scuola", dunque, la legge-madre per quanto riguarda il piano straordinario della mobilità, prevede un ordine cronologico delle operazioni che privilegia i docenti assunti prima dell'a.s. 2014/2015 su quelli assunti in ruolo nell'a.s. 2015/2016.

L'O.M. n. 241 del 08.04.2016 e il CCNI sulla mobilità siglato il 08.04.2016 hanno quindi suddiviso il piano della mobilità in 4 fasi che si susseguono in ordine cronologico: fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase che interessa il caso di specie è la **fase C**: la Indennitate è stata infatti assunta in ruolo nel 2015/2016 attingendo alle GAE della Scuola primaria della Provincia di Lecce.

Nell'ambito di detta fase, e di ogni fase in generale, il MIUR avrebbe dovuto incrociare le preferenze degli insegnanti circa gli ambiti e il loro punteggio, e assegnare a ciascun ambito il docente con maggiore punteggio.

Orbene, alla luce dell'impianto normativo suesposto è agevole rilevare il macroscopico errore in cui è incorso il sistema creato dal MIUR: se l'algoritmo avesse, infatti, rispettato le norme innanzi descritte la Indennitate sarebbe stata DA SUBITO assegnata all'ambito 0001 di Bari e non già a quello dell'Emilia Romagna, vista la disponibilità di posti assegnati agli insegnanti di scuola primaria nella fase C in detta provincia, con punteggio inferiore al suo e senza alcun diritto di precedenza.

Ed invero, scorrendo l'elenco dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola primaria della provincia di Bari nella fase C, come si è già detto, si può verificare che **i docenti trasferiti su posto comune con punteggio inferiore a quello della ricorrente sono ben 12!**

Non si comprende, dunque, sulla base di quale algoritmo abbia operato il *software* predisposto dal MIUR! Algoritmo che palesemente contravviene a tutte le disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la mobilità del personale docente ed educativo.

In particolare, l'art. 8 del CCNI del 08.04.2016 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA –ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE

OPERAZIONI DI MOBILITÀ stabilisce che “1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della Legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) **e su tutti i posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati alle apposite disposizioni ministeriali**”.

Il successivo art. 9 al comma 3 prevede inoltre che “per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere”.

Ed anche l’O.M. n. 241 dell’08.04.2016, art. 9 – INDICAZIONE DELLE PREFERENZE, è molto chiara al comma 10: “nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti,

i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali".

Alla luce di tali disposizioni, è evidente che siamo in presenza di un macroscopico errore materiale da parte del sistema informatico del MIUR, errore che va immediatamente rimosso.

Il Ministero avrebbe dovuto, correttamente, attribuire alla docente, il posto comune nell'Ambito 0001 di Bari, in quanto tra le prime preferenze da essa indicate, sulla base del punteggio posseduto.

Il riferimento va all'ambito di Bari, poiché dal tabulato dei trasferimenti nelle Province di Lecce e Brindisi, non risultano esservi posti disponibili per la Indennitate, in quanto gli insegnanti trasferiti in dette province hanno un punteggio superiore alla ricorrente o hanno un diritto di precedenza.

Tutto ciò premesso, e in riferimento ai posti concessi dal MIUR per i trasferimenti, qualunque sia stato il problema tecnico che ha determinato gli errori materiali, il MIUR ha palesemente violato le norme che sovrintendono la mobilità della fase C del personale docente nella Scuola Primaria.

La Indennitate è stata dunque trasferita in Emilia Romagna, a causa dei macroscopici errori compiuti dall'Amministrazione scolastica, la quale che non si è premurata di verificare la correttezza del proprio operato, in violazione di tutti i principi che sovrintendono all'azione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 contiene l'enumerazione dei principi che reggono l'attività amministrativa: accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell'economicità, dell'efficacia, della pubblicità e dell'imparzialità, sono altresì richiamati il canone della trasparenza nonché i principi dell'ordinamento comunitario.

Sintesi dei suddetti principi è quello del buon andamento, il quale tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga nel rispetto della legge e si conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La finalità è quella di creare un corretto rapporto con il cittadino per ridurre il tasso di contenzioso consentendogli di vedere garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica, soddisfacendo il diritto ad una informazione qualificata, all'accesso ai documenti amministrativi e di conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti che lo riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Nell'ambito di questi principi il procedimento amministrativo è stato "costruito" dal legislatore in maniera tale che il cittadino non sia "vittima" estranea ai provvedimenti amministrativi emanati dalla P.A. nei suoi confronti, ma partecipe e consapevole dei procedimenti che lo coinvolgono.

Specularmente, la P.A. non deve essere un'entità autonoma ed estranea nel suo operare nei confronti dei cittadini, ma deve accertare, anche d'ufficio e con la collaborazione dell'utente, situazioni e *status* che, altrimenti,

potrebbero rimanere ingiustificatamente sconosciuti, irrisolti e senza riscontro.

Ebbene, sulla scorta del quadro normativo suesposto, l'operato dell'Amministrazione scolastica non solo è illegittimo, ma altresì illogico e irrazionale, a maggior ragione in una situazione idonea ad incidere sfavorevolmente sulla sfera giuridica dei cittadini, con conseguente grave *vulnus* al principio di legalità.

Il comportamento dell'Amministrazione convenuta va dunque censurato con conseguente assegnazione alla ricorrente di quanto legittimamente richiesto.

Ciò premesso si deve concludere che la docente Indennitate con il suo punteggio 12 (+ 6 RICONG.) ha diritto all'assegnazione all'Ambito 0001 della provincia di Bari dove sono stati trasferiti insegnanti con punteggio addirittura inferiore a quello della ricorrente e senza diritto di precedenza.

Tutto ciò premesso, la docente Indennitate Angela come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, riconosciuta la propria competenza e previ gli incumbenti di legge, voglia fissare un'udienza e in quella sede accertare e riconoscere il diritto della ricorrente, all'assegnazione, nell'ambito della fase C della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola primaria posto comune per l'a.s. 2016/2017, all'Ambito 0001 di Bari, in luogo di quello assegnato (Emilia Romagna 0014), previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. nn. 241 e 244

dell'08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato l'08.04.2016, i provvedimenti degli Ambiti Territoriali Provinciali che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase C della Scuola Primaria disposti dal MIUR.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Ai fini del Testo Unico Spese di Giustizia si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e che l'importo del contributo unificato dovuto è pari a € 259.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ;
2. tabulato USP con il punteggio assegnato ;
3. comunicazione via e-mail del 29.07.2016 con la quale l'amministrazione scolastica indicava alla ricorrente l'attribuzione dell'ambito Emilia Romagna 0014 ;
4. stralci dei bollettini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola primaria della provincia di Bari nella fase C ;

Lecce, 18 marzo 2017

(Avv. Simona Manca)